

Allegato a)



COMUNE DI PRALBOINO

Provincia di Brescia

**Ricognizione periodica delle
partecipazioni pubbliche
al 31.12.2023**

Anno 2024

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge n°190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge n°190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali avviassero un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Tali disposizioni normative sono state integrate con quelle del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, pubblicato l'8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*. In conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto interviene rispondendo alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art.18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- la definizione delle responsabilità (art. 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico privata (art.17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo

pubblico in mercati regolamentati (art.18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art.19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs. n°33/2013 (art.22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art.21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art.27 e28).

L'art. 20, comma 1, del citato D.lgs. n° 175/2016, così modificato e integrato dal D.lgs. n° 100/2017, prevede che ciascuna pubblica amministrazione adotti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Pertanto, le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3, comma 27, della Legge n°244/2007 (finanziaria 2008), la disposizione dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
 - a) produzione di un servizio d'interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, e ove opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata da i soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del D.lgs. n. 50/2016, c.d. codice appalti);
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
 - e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016).
2. **Oneri di motivazione analitica** previsti dall'art.5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica e alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (comma 2) ed è inviata, per fini conoscitivi, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (comma3) che può esercitare i propri poteri di legge.
3. **Insussistenza delle ipotesi di cui all'art.20, comma2**, ovvero:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Le norme prevedono che al piano di razionalizzazione sia allegata una relazione tecnica e che esso sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.lgs. n° 33/2013). Pertanto, nel caso ne sia omessa la pubblicazione, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata (D.lgs. n° 33/2013).

Il Comune di Pralboino, in ottemperanza alla suddetta normativa, ha approvato il precedente piano di razionalizzazione con deliberazione del Consiglio comunale n° 33 del 19/12/2023.

Il piano, corredato della prescritta relazione tecnica, è stato trasmesso alla Corte dei Conti e inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito portale del Dipartimento del Tesoro entro i tempi di legge.

GLI ORGANISMI COINVOLTI NEL PIANO OPERATIVO

<i>Soggetti oggetto del piano di razionalizzazione</i>	<i>Soggetti esclusi dal piano di razionalizzazione</i>
Società partecipate	Aziende speciali
Società consortili	Istituzioni
Società cooperative	Associazioni
Società costituite sulla base di leggi regionali o speciali	Fondazioni
	Aziende consortili
	Consorzi previsti da leggi speciali

L'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n °175/2016 e s.m.i.) ha previsto l'obbligo, per ogni amministrazione pubblica, di adottare annualmente un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Entro la fine dell'esercizio successivo, l'amministrazione pubblica è tenuta a predisporre una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Una volta adottati, il provvedimento di analisi delle partecipate, il piano di razionalizzazione e la successiva relazione devono essere inviati all'Osservatorio del MEF ed alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sulla base di quanto richiamato, ogni ente locale è pertanto tenuto a predisporre ed adottare, entro il **31 dicembre**:

- 1) La **rendicontazione dei risultati** del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2022 (effettuata nell'esercizio 2023) e monitoraggio sullo stato di attuazione dello stesso;
- 2) L'**analisi delle società partecipate** direttamente e indirettamente al 31.12.2023;
- 3) La definizione degli interventi da formalizzare nel **piano di razionalizzazione 2023 (da approvarsi nel 2024)**.

1) LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31/12/2022 E MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLO STESSO

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n°175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n° 90.

Con deliberazione del Consiglio comunale n°27 del 28/09/2017 questo Comune aveva provveduto ad effettuare la **ricognizione straordinaria** delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Successivamente, **con deliberazione del Consiglio comunale n°33 del 19/12/2023** si è provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31/12/2022, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte dell'amministrazione. Dalla citata ricognizione sono scaturiti, i seguenti esiti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Coges SPA	02987620172	0,17	Dismissione della partecipazione in quanto la società è in liquidazione e non sussistono le condizioni di Legge per il suo mantenimento.	Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

2) RELAZIONE TECNICA SUL PIANO DIRAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE al 31/12/2023

L'articolo 20, comma 1, del TUSP dispone che, ai fini della revisione periodica, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato e corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento debba essere approvato con delibera consiliare.

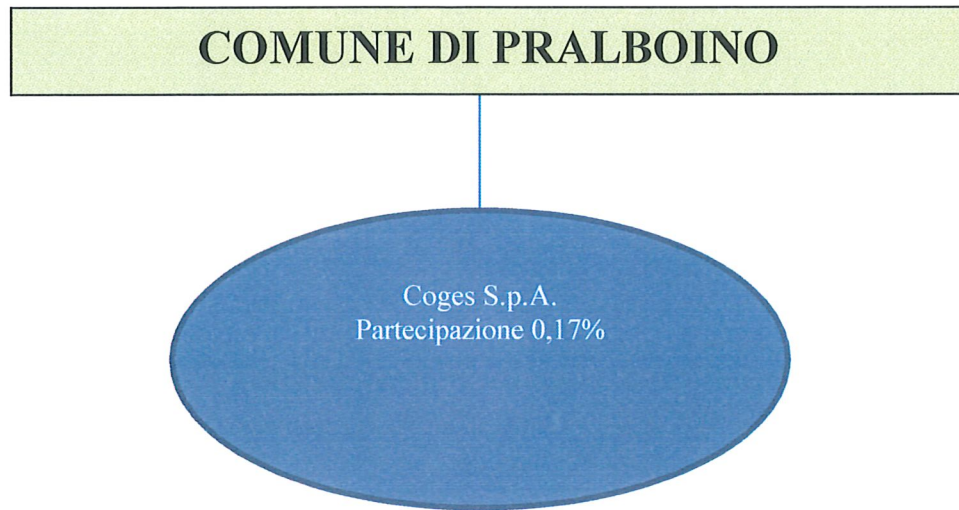
La relazione tecnica sull'attuazione sul piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute dal Comune di Pralboino al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP è strutturata come segue:

- Sezione 1: Schema delle partecipazioni detenute: prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente, nonché quelli intercorrenti fra queste ultime e le società partecipate

- indirettamente dall'ente pubblico, indicando per ognuna la quota di partecipazione;
- Sezione 2: Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito.

SEZIONE 2.01) – SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

Nella presente sezione vengono rappresentati graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente e indirettamente



SEZIONE 2.02) - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

PARTECIPAZIONI DIRETTE: Esito della ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2023

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZION E	NOTE
COGES SPA IN LIQUIDAZIONE	02987620172	0,17%	Razionalizzazione	In data 19/10/2023 è stato deliberato il progetto di fusione mediante incorporazione in C.B.B.C. S.R.L. al quale il Comune non ha aderito richiedendo quindi il recesso alla Società C.O.G.E.S. s.p.a. (delibera di C.C. n. 13 del 27/04/2023). La fusione si è conclusa in data 15/03/2024, il recesso del comune è quindi definitivo. L'Ente è in attesa della liquidazione delle quote.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

Con riferimento all'art. 2, co. 1 – lett. g) del D. lgs. 175/2016 che definisce come “partecipazione indiretta: la partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da al- tro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione

Il Comune non detiene partecipazioni indirette in società.

pubblica”.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministra- zione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo

congiunto).

2.03) ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, si precisa che il Comune di Pralboino detiene partecipazioni anche nei seguenti enti:

NOME PARTECIPATA	NOTE
Azienda territoriale per i servizi alla persona	Ente strumentale degli Enti Locali

Le partecipazioni detenute dal Comune di Pralboino negli enti/consorzi sopra elencati non rientrano nelle tipologie societarie oggetto del presente piano.

2.04) RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLE PARTECIPATE

L'Amministrazione non ha propri rappresentanti in organi di governo (amministrazione e controllo) di società ed enti oggetto della presente rilevazione (ossia in società ed Enti di cui detiene la partecipazione diretta ed in società ed Enti di cui detiene una partecipazione indiretta ma su cui si esercita un controllo).

Pertanto le "SCHEDE PER LA RILEVAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI non è stata prodotta nella presente ricognizione.

SEZIONE 3.00) - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Nella presente sezione sono riportate le schede tecniche relative a ogni singola partecipazione, che riportano le attività svolte dalla società partecipata ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di una consapevole valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni da intraprendere.

3.01) CO.G.E.S. SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02987620172
Denominazione	COGES S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	1988
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	1988
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾⁻⁴	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BRESCIA
Comune	SAN GERVASIO BRESCIANO
CAP	25020
Indirizzo	VIA MARTINENGO 32
Telefono	030-9934810
FAX	
Email	coges@registerpec.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività1	38.11.00 raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero materiali 100%
Attività2	
Attività3	
Attività4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.4, lett.A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	Scegliere un elemento.
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con DPCM (art.4,c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art.4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	16
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 liquidatore
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	20.800
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	23.904

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	n.d.	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	n.d.	-266.613	-317.012	-283.591	-399.985

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,17
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽³⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipodi controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

NOME DEL CAMPO		Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento		No

CONCLUSIONI

Per quanto esposto nei precedenti paragrafi, si conferma la razionalizzazione della partecipata COGES per la quale si è conclusa la procedura di fusione mediante incorporazione in C.B.B.C. S.R.L., al quale il Comune non ha aderito, richiedendo quindi il recesso della quota alla società C.O.G.E.S. s.p.a. (delibera di C.C. n. 13 del 27/04/2023). **Il recesso è diventato operativo a seguito della conclusione del progetto di fusione e del perfezionamento della fusione per incorporazione stessa.**

Pralboino, li 9.12.2024

La Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Enrica Cosio

